



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Viale Ugo La Malfa, 122 90147 PALERMO
CENTRALINO: 091.680.84.02 FAX: 091.680.84.98
Indirizzo Internet: www.lnd.it e-mail: crLnd.sicilia01@figc.it



STAGIONE SPORTIVA 2011/2012

COMUNICATO UFFICIALE N° 162/C.D.T. 8

DEL 15 NOVEMBRE 2011

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

1. GIUSTIZIA SPORTIVA

1.1. Decisioni della Commissione Disciplinare

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv. Francesco Giarrusso e Avv. Giovanni Bertuglia, Componenti, con l'assistenza del Sig. Giovanni Griffo, Segretario, si è riunita il giorno 15 Novembre 2011 ed ha assunto le seguenti decisioni:

APPELLI

Procedimento 18/A

ASD CIAPPAZZI (ME) preannuncio reclamo – gara Giovanissimi Regionali gir.E: Sporting Club Messina-Ciappazzi del 23/10/2011 – Comunicato Ufficiale 123 Sgs del 25/10/2011

La società ASD Ciappazzi ha formulato espressa richiesta di invio degli atti di gara in epigrafe, preannunciando rituale ricorso avverso i provvedimenti assunti a suo carico.

La Commissione Disciplinare Territoriale, ritenuto che la formulazione di espressa richiesta di presa visione e/o invio degli atti ufficiali della gara a seguito della quale sono scaturiti i provvedimenti che si intendono impugnare comporta il contestuale versamento della tassa al momento del gravame (art. 36 comma 6 CGS), ha tuttavia rilevato che non è stato dato alcun seguito al preannuncio di reclamo inoltrato dalla società ASD Ciappazzi.

P.Q.M.

In applicazione dell'art. 33 comma 8 CGS, dispone a carico della società ASD Ciappazzi l'addebito della dovuta tassa reclamo pari a € 62,00=

Procedimento n.30/A

U.S.D. "AQUILA" (ME) avverso inibizione fino al 15/12/2011 dirigente Trifilò Aurelio, squalifica per sei gare calciatore Torre Guglielmo e per due gare calciatore Imbesi Salvatore Gara Camp. Promozione Gir. B USD Aquila – ASD Mazzarrà del 5/11/2011 – C.U. n.152 del 10.11.2011.

Con tempestivo ricorso a questa Commissione Disciplinare la società USD Aquila, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo di cui in oggetto.

In particolare la società appellante, pur ammettendo i fatti ne dà una versione attenuata, ragion per cui chiede la riduzione delle sanzioni applicate ritenendole sproporzionate.

La Commissione, esaminato il rapporto di gara dell'arbitro e dell'assistente arbitro, che ai sensi dell'art.35 comma 1 del CGS sono fonte privilegiata in relazione al comportamento dei tesserati nel corso della gara, rileva che il dirigente sig. Trifilò Aurelio ha posto in essere un comportamento aggressivo e minaccioso nei confronti del direttore di gara non solo durante lo svolgimento per cui è stato allontanato dal campo ma anche al termine della stessa per cui appare adeguata la sanzione applicata.

Per quanto riguarda il calciatore Torre Guglielmo si evidenzia che lo stesso è stato espulso per doppia ammonizione e che dopo la notifica della stessa, prima di allontanarsi dal campo, colpiva con un calcio al gluteo il giocatore avversario su cui poco prima aveva commesso il fallo che aveva portato alla sua espulsione e ciò mentre questi era ancora a terra e stava ricevendo le cure mediche del caso. Inoltre lo stesso giocatore, per come risulta dal referto dell'assistente arbitro, al termine della gara nel sottopassaggio tentava di colpire quest'ultimo con un calcio non riuscendovi per il pronto intervento di un compagno che lo bloccava, per cui appare appena congrua la sanzione allo stesso applicata.

Infine l'appello relativo alla squalifica comminata al calciatore Imbesi Salvatore è inammissibile ai sensi dell'art.45 comma 3 lett.a) in quanto non sono impugnabili le squalifiche inflitte ai calciatori che non superino le due giornate di gara.

P.Q.M.

Rigetta l'appello proposto avverso l'inibizione del dirigente Trifilò Aurelio e avverso la squalifica del calciatore Torre Guglielmo.

Dichiara inammissibile l'appello avverso la squalifica del calciatore Imbesi Salvatore. Dispone addebitarsi l'importo di € 130,00 quale tassa reclamo non versata.

DEFERIMENTI

Procedimento n° 26/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

ASD Real Ragusa Calcio

Sig. Rocchetta Gaetano (Presidente)

La Procura Federale ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale, con nota 8083/1277pf10-11/SP/pp del 23/06/2011, il Presidente della ASD Real Ragusa Calcio, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S., in riferimento all'art. 24 comma 1 del Regolamento L.N.D. e al punto 3.1.6 delle disposizioni generali (pag. 15) del C.U. N°

502/UNICO del 24/06/2010 del Comitato Regionale Sicilia, per avere disatteso l'obbligo, per le società, di iscrizione al campionato di competenza entro il termine ordinatorio fissato dal predetto Comitato, regolarizzando la propria posizione soltanto entro il successivo termine perentorio.

La Procura Federale ha deferito altresì la Società indicata, direttamente responsabile della violazione ascritta al proprio Presidente, ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S.

All'udienza del 15/11/2011, assenti le parti deferite sebbene regolarmente convocate, il rappresentante della Procura Federale Avv. Giulia Saitta ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione della inibizione per mesi 3 a carico del Presidente e l'ammenda di € 300,00 a carico della Società.

Ciò premesso va rilevato che l'irregolarità cui fa riferimento il deferimento introduttivo del presente giudizio è pienamente riscontrabile agli atti, risultando documentalmente che l'iscrizione al campionato di competenza della Società deferita è stata regolarizzata in ritardo e soltanto entro il termine perentorio successivamente assegnato dal Comitato Regionale Sicilia con il C.U. n° 24 del 24/08/2010.

Per tale tipo di infrazione il regolamento della LND (art.24) prevede solo una pena pecuniaria o una penalizzazione di punti in classifica lasciando la loro determinazione ai competenti Comitati mentre nessuna sanzione è prevista a carico dei rappresentanti legali delle società.

Il Comitato Regionale Sicilia con propria delibera del 23 giugno 2010 per i casi in questione ha stabilito doversi applicare solo la sanzione pecuniaria a carico delle società, da € 50,00 a € 400,00.

Meritano pertanto parziale accoglimento le richieste della Procura Federale, nei termini che seguono in dispositivo.

P. Q. M.

Si dispone l'applicazione:

- Della sanzione dell'ammenda di € 50,00 (cinquanta/00) a carico della ASD Real Ragusa Calcio

La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n° 27/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

GSD Rangers

Sig. Di Pasquale Giuseppe (Presidente)

La Procura Federale ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale, con nota 8084/1278pf10-11/SP/pp del 23/06/2011, il Presidente del GSD Rangers, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S., in riferimento all'art. 24 comma 1 del Regolamento L.N.D. e al punto 3.1.6 delle disposizioni generali (pag. 15) del C.U. N° 502/UNICO del 24/06/2010 del Comitato Regionale Sicilia, per avere disatteso l'obbligo, per le società, di iscrizione al campionato di competenza entro il termine ordinatorio fissato dal predetto Comitato, regolarizzando la propria posizione soltanto entro il successivo termine perentorio.

La Procura Federale ha deferito altresì la Società indicata, direttamente responsabile della violazione ascritta al proprio Presidente, ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S.

All'udienza del 15/11/2011, assenti le parti deferite sebbene regolarmente convocate, il rappresentante della Procura Federale Avv. Giulia Saitta ha concluso insistendo nei motivi

di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione della inibizione per mesi 3 a carico del Presidente e l'ammenda di € 300,00 a carico della Società.

Ciò premesso va rilevato che l'irregolarità cui fa riferimento il deferimento introduttivo del presente giudizio è pienamente riscontrabile agli atti, risultando documentalmente che l'iscrizione al campionato di competenza della Società deferita è stata regolarizzata in ritardo e soltanto entro il termine perentorio successivamente assegnato dal Comitato Regionale Sicilia con il C.U. n° 24 del 24/08/2010.

Per tale tipo di infrazione il regolamento della LND (art.24) prevede solo una pena pecuniaria o una penalizzazione di punti in classifica lasciando la loro determinazione ai competenti Comitati mentre nessuna sanzione è prevista a carico dei rappresentanti legali delle società.

Il Comitato Regionale Sicilia con propria delibera del 23 giugno 2010 per i casi in questione ha stabilito doversi applicare solo la sanzione pecuniaria a carico delle società, da € 50,00 a € 400,00.

Meritano pertanto parziale accoglimento le richieste della Procura Federale, nei termini che seguono in dispositivo.

P. Q. M.

Si dispone l'applicazione:

- Della sanzione dell'ammenda di € 50,00 (cinquanta/00) a carico del GSD Rangers

La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n° 28/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

ASD Accademia Empedoclina

Sig. Policardi Fortunato (Presidente)

La Procura Federale ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale, con nota 8039/1259pf10-11/SP/pp del 23/06/2011, il Presidente della ASD Accademia Empedoclina, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S., in riferimento all'art. 24 comma 1 del Regolamento L.N.D. e al punto 3.1.6 delle disposizioni generali (pag. 15) del C.U. N° 502/UNICO del 24/06/2010 del Comitato Regionale Sicilia, per avere disatteso l'obbligo, per le società, di iscrizione al campionato di competenza entro il termine ordinatorio fissato dal predetto Comitato, regolarizzando la propria posizione soltanto entro il successivo termine perentorio.

La Procura Federale ha deferito altresì la Società indicata, direttamente responsabile della violazione ascritta al proprio Presidente, ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S.

All'udienza del 15/11/2011, assenti le parti deferite sebbene regolarmente convocate, queste hanno fatto pervenire nei termini memoria difensiva.

Il rappresentante della Procura Federale Avv. Giulia Saitta ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione della inibizione per mesi tre a carico del Presidente e l'ammenda di € 300,00 a carico della Società.

Ciò premesso va rilevato che l'irregolarità cui fa riferimento il deferimento introduttivo del presente giudizio è pienamente riscontrabile agli atti, risultando documentalmente che l'iscrizione al campionato di competenza della Società deferita è stata regolarizzata in ritardo e soltanto entro il termine perentorio successivamente assegnato dal Comitato Regionale Sicilia con il C.U. n° 24 del 24/08/2010.

Per tale tipo di infrazione il regolamento della LND (art.24) prevede solo una pena pecuniaria o una penalizzazione di punti in classifica lasciando la loro determinazione ai

competenti Comitati mentre nessuna sanzione è prevista a carico dei rappresentanti legali delle società.

Il Comitato Regionale Sicilia con propria delibera del 23 giugno 2010 per i casi in questione ha stabilito doversi applicare solo la sanzione pecuniaria a carico delle società, da € 50,00 a € 400,00.

Meritano pertanto parziale accoglimento le richieste della Procura Federale, nei termini che seguono in dispositivo.

P. Q. M.

Si dispone l'applicazione:

- *Della sanzione dell'ammenda di € 50,00 (cinquanta/00) a carico della ASD Accademia Empedoclina.*

La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n° 29/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

APD Atletico Pedara

Sig. Trovato Beniamino (Presidente)

La Procura Federale ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale, con nota 8038/1258pf10-11/SP/pp del 23/06/2011, il Presidente dell' APD Atletico Pedara, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S., in riferimento all'art. 24 comma 1 del Regolamento L.N.D. e al punto 3.1.6 delle disposizioni generali (pag. 15) del C.U. N° 502/UNICO del 24/06/2010 del Comitato Regionale Sicilia, per avere disatteso l'obbligo, per le società, di iscrizione al campionato di competenza entro il termine ordinatorio fissato dal predetto Comitato, regolarizzando la propria posizione soltanto entro il successivo termine perentorio.

La Procura Federale ha deferito altresì la Società indicata, direttamente responsabile della violazione ascritta al proprio Presidente, ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S.

All'udienza del 15/11/2011, presenti per delega le parti deferite, il rappresentante della Procura Federale Avv. Giulia Saitta ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione della inibizione per mesi tre a carico del Presidente e l'ammenda di € 300,00 a carico della Società.

Ciò premesso va rilevato che l' irregolarità cui fa riferimento il deferimento introduttivo del presente giudizio è pienamente riscontrabile agli atti, risultando documentalmente che l'iscrizione al campionato di competenza della Società deferita è stata regolarizzata in ritardo e soltanto entro il termine perentorio successivamente assegnato dal Comitato Regionale Sicilia con il C.U. n° 24 del 24/08/2010.

Per tale tipo di infrazione il regolamento della LND (art.24) prevede solo una pena pecuniaria o una penalizzazione di punti in classifica lasciando la loro determinazione ai competenti Comitati mentre nessuna sanzione è prevista a carico dei rappresentanti legali delle società.

Il Comitato Regionale Sicilia con propria delibera del 23 giugno 2010 per i casi in questione ha stabilito doversi applicare solo la sanzione pecuniaria a carico delle società, da € 50,00 a € 400,00.

Meritano pertanto parziale accoglimento le richieste della Procura Federale, nei termini che seguono in dispositivo.

P. Q. M.

Si dispone l'applicazione:

- Della sanzione dell'ammenda di € 50,00 (cinquanta/00) a carico del APD Atletico Pedara
 La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n° 30/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

ASD Valle Del Mela

Sig. Mandanici Paolo (Presidente)

La Procura Federale ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale, con nota 8043/1263pf10-11/SP/pp del 23/06/2011, il Presidente dell' ASD Valle Del Mela, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S., in riferimento all'art. 24 comma 1 del Regolamento L.N.D. e al punto 3.1.6 delle disposizioni generali (pag. 15) del C.U. N° 502/UNICO del 24/06/2010 del Comitato Regionale Sicilia, per avere disatteso l'obbligo, per le società, di iscrizione al campionato di competenza entro il termine ordinatorio fissato dal predetto Comitato, regolarizzando la propria posizione soltanto entro il successivo termine perentorio.

La Procura Federale ha deferito altresì la Società indicata, direttamente responsabile della violazione ascritta al proprio Presidente, ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S.

All'udienza del 15/11/2011, assenti le parti deferite sebbene regolarmente convocate, il rappresentante della Procura Federale Avv. Giulia Saitta ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione della inibizione per mesi tre a carico del Presidente e l'ammenda di € 300,00 a carico della Società.

Ciò premesso va rilevato che l' irregolarità cui fa riferimento il deferimento introduttivo del presente giudizio è pienamente riscontrabile agli atti, risultando documentalmente che l'iscrizione al campionato di competenza della Società deferita è stata regolarizzata in ritardo e soltanto entro il termine perentorio successivamente assegnato dal Comitato Regionale Sicilia con il C.U. n° 24 del 24/08/2010.

Per tale tipo di infrazione il regolamento della LND (art.24) prevede solo una pena pecuniaria o una penalizzazione di punti in classifica lasciando la loro determinazione ai competenti Comitati mentre nessuna sanzione è prevista a carico dei rappresentanti legali delle società.

Il Comitato Regionale Sicilia con propria delibera del 23 giugno 2010 per i casi in questione ha stabilito doversi applicare solo la sanzione pecuniaria a carico delle società, da € 50,00 a € 400,00.

Meritano pertanto parziale accoglimento le richieste della Procura Federale, nei termini che seguono in dispositivo.

P. Q. M.

Si dispone l'applicazione:

- Della sanzione dell'ammenda di € 50,00 (cinquanta/00) a carico del ASD Valle Del Mela
 La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n° 31/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Pol. D. Torrenovese

Sig. Vinci Giampiero (Presidente)

La Procura Federale ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale, con nota 8044/1264pf10-11/SP/pp del 23/06/2011, il Presidente della Pol. D. Torrenovese, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S., in riferimento all'art. 24 comma 1 del Regolamento L.N.D. e al punto 3.1.6 delle disposizioni generali (pag. 15) del C.U. N° 502/UNICO del 24/06/2010 del Comitato Regionale Sicilia, per avere disatteso l'obbligo, per le società, di iscrizione al campionato di competenza entro il termine ordinatorio fissato dal predetto Comitato, regolarizzando la propria posizione soltanto entro il successivo termine perentorio.

La Procura Federale ha deferito altresì la Società indicata, direttamente responsabile della violazione ascritta al proprio Presidente, ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S.

All'udienza del 15/11/2011, assenti le parti deferite sebbene regolarmente convocate, il rappresentante della Procura Federale Avv. Giulia Saitta ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione della inibizione per mesi 3 a carico del Presidente e l'ammenda di € 300,00 a carico della Società.

Ciò premesso va rilevato che l'irregolarità cui fa riferimento il deferimento introduttivo del presente giudizio è pienamente riscontrabile agli atti, risultando documentalmente che l'iscrizione al campionato di competenza della Società deferita è stata regolarizzata in ritardo e soltanto entro il termine perentorio successivamente assegnato dal Comitato Regionale Sicilia con il C.U. n° 24 del 24/08/2010.

Per tale tipo di infrazione il regolamento della LND (art.24) prevede solo una pena pecuniaria o una penalizzazione di punti in classifica lasciando la loro determinazione ai competenti Comitati mentre nessuna sanzione è prevista a carico dei rappresentanti legali delle società.

Il Comitato Regionale Sicilia con propria delibera del 23 giugno 2010 per i casi in questione ha stabilito doversi applicare solo la sanzione pecuniaria a carico delle società, da € 50,00 a € 400,00.

Meritano pertanto parziale accoglimento le richieste della Procura Federale, nei termini che seguono in dispositivo.

P. Q. M.

Si dispone l'applicazione:

- Della sanzione dell'ammenda di € 50,00 (cinquanta/00) a carico del PD Torrenovese

La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n° 32/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

A.S. S. Angelo Licata

Sig. Vitale Onofrio (Presidente)

La Procura Federale ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale, con nota 8048/1267pf10-11/SP/pp del 23/06/2011, il Presidente della A.S. S. Angelo Licata, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S., in riferimento all'art. 24 comma 1 del Regolamento L.N.D. e al punto 3.1.6 delle disposizioni generali (pag. 15) del C.U. N° 502/UNICO del 24/06/2010 del Comitato Regionale Sicilia, per avere disatteso l'obbligo, per le società, di iscrizione al campionato di competenza entro il termine ordinatorio fissato dal predetto Comitato, regolarizzando la propria posizione soltanto entro il successivo termine perentorio.

La Procura Federale ha deferito altresì la Società indicata, direttamente responsabile della violazione ascritta al proprio Presidente, ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S.

All'udienza del 15/11/2011, assenti le parti deferite sebbene regolarmente convocate, il rappresentante della Procura Federale Avv. Giulia Saitta ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione della inibizione per mesi 3 a carico del Presidente e l'ammenda di € 300,00 a carico della Società.

Ciò premesso va rilevato che l'irregolarità cui fa riferimento il deferimento introduttivo del presente giudizio è pienamente riscontrabile agli atti, risultando documentalmente che l'iscrizione al campionato di competenza della Società deferita è stata regolarizzata in ritardo e soltanto entro il termine perentorio successivamente assegnato dal Comitato Regionale Sicilia con il C.U. n° 24 del 24/08/2010.

Per tale tipo di infrazione il regolamento della LND (art.24) prevede solo una pena pecuniaria o una penalizzazione di punti in classifica lasciando la loro determinazione ai competenti Comitati mentre nessuna sanzione è prevista a carico dei rappresentanti legali delle società.

Il Comitato Regionale Sicilia con propria delibera del 23 giugno 2010 per i casi in questione ha stabilito doversi applicare solo la sanzione pecuniaria a carico delle società, da € 50,00 a € 400,00.

Meritano pertanto parziale accoglimento le richieste della Procura Federale, nei termini che seguono in dispositivo.

P. Q. M.

Si dispone l'applicazione:

- *Della sanzione dell'ammenda di € 50,00 (cinquanta/00) a carico della A.S. S. Angelo Licata.*

La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n° 33/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

ASD Polisportiva Altofonte

SIG. Gnoffo Filippo (Presidente)

La Procura Federale ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale, con nota 8040/1260pf10-11/SP/pp del 23/06/2011, il Presidente dell'ASD Polisportiva Altofonte, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S., in riferimento all'art. 24 comma 1 del Regolamento L.N.D. e al punto 3.1.6 delle disposizioni generali (pag. 15) del C.U. N° 502/UNICO del 24/06/2010 del Comitato Regionale Sicilia, per avere disatteso l'obbligo, per le società, di iscrizione al campionato di competenza entro il termine ordinatorio fissato dal predetto Comitato, regolarizzando la propria posizione soltanto entro il successivo termine perentorio.

La Procura Federale ha deferito altresì la Società indicata, direttamente responsabile della violazione ascritta al proprio Presidente, ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S.

All'udienza del 15/11/2011, assenti le parti deferite sebbene regolarmente convocate, il rappresentante della Procura Federale Avv. Giulia Saitta ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione della inibizione per mesi tre a carico del Presidente e l'ammenda di € 300,00 a carico della Società.

Ciò premesso va rilevato che l'irregolarità cui fa riferimento il deferimento introduttivo del presente giudizio è pienamente riscontrabile agli atti, risultando documentalmente che l'iscrizione al campionato di competenza della Società deferita è stata regolarizzata in ritardo e soltanto entro il termine perentorio successivamente assegnato dal Comitato Regionale Sicilia con il C.U. n° 24 del 24/08/2010.

Per tale tipo di infrazione il regolamento della LND (art.24) prevede solo una pena pecuniaria o una penalizzazione di punti in classifica lasciando la loro determinazione ai competenti Comitati mentre nessuna sanzione è prevista a carico dei rappresentanti legali delle società.

Il Comitato Regionale Sicilia con propria delibera del 23 giugno 2010 per i casi in questione ha stabilito doversi applicare solo la sanzione pecuniaria a carico delle società, da € 50,00 a € 400,00.

Meritano pertanto parziale accoglimento le richieste della Procura Federale, nei termini che seguono in dispositivo.

P. Q. M.

Si dispone l'applicazione:

- Della sanzione dell'ammenda di € 50,00 (cinquanta/00) a carico dell'ASD Polisportiva Altofonte

La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n° 34/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

ASD Favignana (già ASD Stig Castellammare)

Sig. Gioia Giuseppe (Presidente)

La Procura Federale ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale, con nota 8049/1269pf10-11/SP/pp del 23/06/2011, il Presidente dell'ASD Favignana (già ASD Stig Castellammare), per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S., in riferimento all'art. 24 comma 1 del Regolamento L.N.D. e al punto 3.1.6 delle disposizioni generali (pag. 15) del C.U. N° 502/UNICO del 24/06/2010 del Comitato Regionale Sicilia, per avere disatteso l'obbligo, per le società, di iscrizione al campionato di competenza entro il termine ordinario fissato dal predetto Comitato, regolarizzando la propria posizione soltanto entro il successivo termine perentorio.

La Procura Federale ha deferito altresì la Società indicata, direttamente responsabile della violazione ascritta al proprio Presidente, ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S.

All'udienza del 15/11/2011, assenti le parti deferite sebbene regolarmente convocate, il rappresentante della Procura Federale Avv. Giulia Saitta ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione della inibizione per mesi 3 a carico del Presidente e l'ammenda di € 300,00 a carico della Società.

Ciò premesso va rilevato che l'irregolarità cui fa riferimento il deferimento introduttivo del presente giudizio è pienamente riscontrabile agli atti, risultando documentalmente che l'iscrizione al campionato di competenza della Società deferita è stata regolarizzata in ritardo e soltanto entro il termine perentorio successivamente assegnato dal Comitato Regionale Sicilia con il C.U. n° 24 del 24/08/2010.

Per tale tipo di infrazione il regolamento della LND (art.24) prevede solo una pena pecuniaria o una penalizzazione di punti in classifica lasciando la loro determinazione ai competenti Comitati mentre nessuna sanzione è prevista a carico dei rappresentanti legali delle società.

Il Comitato Regionale Sicilia con propria delibera del 23 giugno 2010 per i casi in questione ha stabilito doversi applicare solo la sanzione pecuniaria a carico delle società, da € 50,00 a € 400,00.

Meritano pertanto parziale accoglimento le richieste della Procura Federale, nei termini che seguono in dispositivo.

P. Q. M.

Si dispone l'applicazione:

- *Della sanzione dell'ammenda di € 50,00 (cinquanta/00) a carico dell'ASD Favignana (già ASD Stig Castellammare).*

La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n° 35/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

ASD Real Santa Venerina

SIG. Trovato Giovanni (Presidente)

La Procura Federale ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale, con nota 8048/1283pf10-11/SP/pp del 23/06/2011, il Presidente dell'ASD Real Santa Venerina, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S., in riferimento all'art. 24 comma 1 del Regolamento L.N.D. e al punto 3.1.6 delle disposizioni generali (pag. 15) del C.U. N° 502/UNICO del 24/06/2010 del Comitato Regionale Sicilia, per avere disatteso l'obbligo, per le società, di iscrizione al campionato di competenza entro il termine ordinatorio fissato dal predetto Comitato, regolarizzando la propria posizione soltanto entro il successivo termine perentorio.

La Procura Federale ha deferito altresì la Società indicata, direttamente responsabile della violazione ascritta al proprio Presidente, ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S.

All'udienza del 15/11/2011, assenti le parti deferite sebbene regolarmente convocate, il rappresentante della Procura Federale Avv. Giulia Saitta ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione della inibizione per mesi 3 a carico del Presidente e l'ammenda di € 300,00 a carico della Società.

Ciò premesso va rilevato che l'irregolarità cui fa riferimento il deferimento introduttivo del presente giudizio è pienamente riscontrabile agli atti, risultando documentalmente che l'iscrizione al campionato di competenza della Società deferita è stata regolarizzata in ritardo e soltanto entro il termine perentorio successivamente assegnato dal Comitato Regionale Sicilia con il C.U. n° 24 del 24/08/2010.

Per tale tipo di infrazione il regolamento della LND (art.24) prevede solo una pena pecuniaria o una penalizzazione di punti in classifica lasciando la loro determinazione ai competenti Comitati mentre nessuna sanzione è prevista a carico dei rappresentanti legali delle società.

Il Comitato Regionale Sicilia con propria delibera del 23 giugno 2010 per i casi in questione ha stabilito doversi applicare solo la sanzione pecuniaria a carico delle società, da € 50,00 a € 400,00.

Meritano pertanto parziale accoglimento le richieste della Procura Federale, nei termini che seguono in dispositivo.

P. Q. M.

Si dispone l'applicazione:

- *Della sanzione dell'ammenda di € 50,00 (cinquanta/00) a carico dell'ASD Real Santa Venerina*

La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n° 36/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

ASD Borgata Terrenove

SIG. Errante Vincenzo (Presidente)

La Procura Federale ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale, con nota 8036/1256pf10-11/SP/pp del 23/06/2011, il Presidente dell'ASD Borgata Terrenove, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S., in riferimento all'art. 24 comma 1 del Regolamento L.N.D. e al punto 3.1.6 delle disposizioni generali (pag. 15) del C.U. N° 502/UNICO del 24/06/2010 del Comitato Regionale Sicilia, per avere disatteso l'obbligo, per le società, di iscrizione al campionato di competenza entro il termine ordinatorio fissato dal predetto Comitato, regolarizzando la propria posizione soltanto entro il successivo termine perentorio.

La Procura Federale ha deferito altresì la Società indicata, direttamente responsabile della violazione ascritta al proprio Presidente, ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S.

All'udienza del 15/11/2011, assenti le parti deferite sebbene regolarmente convocate, il rappresentante della Procura Federale Avv. Giulia Saitta ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione della inibizione per mesi 3 a carico del Presidente e l'ammenda di € 300,00 a carico della Società.

Ciò premesso va rilevato che l'irregolarità cui fa riferimento il deferimento introduttivo del presente giudizio è pienamente riscontrabile agli atti, risultando documentalmente che l'iscrizione al campionato di competenza della Società deferita è stata regolarizzata in ritardo e soltanto entro il termine perentorio successivamente assegnato dal Comitato Regionale Sicilia con il C.U. n° 24 del 24/08/2010.

Per tale tipo di infrazione il regolamento della LND (art.24) prevede solo una pena pecuniaria o una penalizzazione di punti in classifica lasciando la loro determinazione ai competenti Comitati mentre nessuna sanzione è prevista a carico dei rappresentanti legali delle società.

Il Comitato Regionale Sicilia con propria delibera del 23 giugno 2010 per i casi in questione ha stabilito doversi applicare solo la sanzione pecuniaria a carico delle società, da € 50,00 a € 400,00.

Meritano pertanto parziale accoglimento le richieste della Procura Federale, nei termini che seguono in dispositivo.

P. Q. M.

Si dispone l'applicazione:

- *Della sanzione dell'ammenda di € 50,00 (cinquanta/00) a carico dell'ASD Borgata Terrenove.*

La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n° 37/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

ASD San Giorgio 2005

SIG. Finocchiaro Innocenzo (Presidente)

La Procura Federale ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale, con nota 8048/1268pf10-11/SP/pp del 23/06/2011, il Presidente dell'ASD San Giorgio 2005, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S., in riferimento all'art. 24 comma 1 del Regolamento L.N.D. e al punto 3.1.6 delle disposizioni generali (pag. 15) del C.U. N° 502/UNICO del 24/06/2010 del Comitato Regionale Sicilia, per avere disatteso l'obbligo,

per le società, di iscrizione al campionato di competenza entro il termine ordinatorio fissato dal predetto Comitato, regolarizzando la propria posizione soltanto entro il successivo termine perentorio.

La Procura Federale ha deferito altresì la Società indicata, direttamente responsabile della violazione ascritta al proprio Presidente, ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S.

All'udienza del 15/11/2011, assenti le parti deferite sebbene regolarmente convocate, il rappresentante della Procura Federale Avv. Giulia Saitta ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione della inibizione per mesi 3 a carico del Presidente e l'ammenda di € 300,00 a carico della Società.

Ciò premesso va rilevato che l'irregolarità cui fa riferimento il deferimento introduttivo del presente giudizio è pienamente riscontrabile agli atti, risultando documentalmente che l'iscrizione al campionato di competenza della Società deferita è stata regolarizzata in ritardo e soltanto entro il termine perentorio successivamente assegnato dal Comitato Regionale Sicilia con il C.U. n° 24 del 24/08/2010.

Per tale tipo di infrazione il regolamento della LND (art.24) prevede solo una pena pecuniaria o una penalizzazione di punti in classifica lasciando la loro determinazione ai competenti Comitati mentre nessuna sanzione è prevista a carico dei rappresentanti legali delle società.

Il Comitato Regionale Sicilia con propria delibera del 23 giugno 2010 per i casi in questione ha stabilito doversi applicare solo la sanzione pecuniaria a carico delle società, da € 50,00 a € 400,00.

Meritano pertanto parziale accoglimento le richieste della Procura Federale, nei termini che seguono in dispositivo.

P. Q. M.

Si dispone l'applicazione:

- Della sanzione dell'ammenda di € 50,00 (cinquanta/00) a carico dell'ASD San Giorgio 2005

La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n° 38/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

USD Real Belpassese

SIG. Cosentino Giuseppe (Presidente)

La Procura Federale ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale, con nota 8080/1276pf10-11/SP/pp del 23/06/2011, il Sig. Presidente dell'USD Real Belpassese, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S., in riferimento all'art. 24 comma 1 del Regolamento L.N.D. e al punto 3.1.6 delle disposizioni generali (pag. 15) del C.U. N° 502/UNICO del 24/06/2010 del Comitato Regionale Sicilia, per avere disatteso l'obbligo, per le società, di iscrizione al campionato di competenza entro il termine ordinatorio fissato dal predetto Comitato, regolarizzando la propria posizione soltanto entro il successivo termine perentorio.

La Procura Federale ha deferito altresì la Società indicata, direttamente responsabile della violazione ascritta al proprio Presidente, ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S.

All'udienza del 15/11/2011, assenti le parti deferite sebbene regolarmente convocate, il rappresentante della Procura Federale Avv. Giulia Saitta ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione della inibizione per mesi tre a carico del Presidente e l'ammenda di € 300,00 a carico della Società.

Ciò premesso va rilevato che l'irregolarità cui fa riferimento il deferimento introduttivo del presente giudizio è pienamente riscontrabile agli atti, risultando documentalmente che l'iscrizione al campionato di competenza della Società deferita è stata regolarizzata in ritardo e soltanto entro il termine perentorio successivamente assegnato dal Comitato Regionale Sicilia con il C.U. n° 24 del 24/08/2010.

Per tale tipo di infrazione il regolamento della LND (art.24) prevede solo una pena pecuniaria o una penalizzazione di punti in classifica lasciando la loro determinazione ai competenti Comitati mentre nessuna sanzione è prevista a carico dei rappresentanti legali delle società.

Il Comitato Regionale Sicilia con propria delibera del 23 giugno 2010 per i casi in questione ha stabilito doversi applicare solo la sanzione pecuniaria a carico delle società, da € 50,00 a € 400,00.

Meritano pertanto parziale accoglimento le richieste della Procura Federale, nei termini che seguono in dispositivo.

P. Q. M.

Si dispone l'applicazione:

- Della sanzione dell'ammenda di € 50,00 (cinquanta/00) a carico dell'USD Real Belpassese

La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n° 39/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

ASD Real Unione

SIG. Castellano Vincenzo (Presidente)

La Procura Federale ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale, con nota 8048/1284pf10-11/SP/pp del 23/06/2011, il Presidente dell'ASD Real Unione, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S., in riferimento all'art. 24 comma 1 del Regolamento L.N.D. e al punto 3.1.6 delle disposizioni generali (pag. 15) del C.U. N° 502/UNICO del 24/06/2010 del Comitato Regionale Sicilia, per avere disatteso l'obbligo, per le società, di iscrizione al campionato di competenza entro il termine ordinatorio fissato dal predetto Comitato, regolarizzando la propria posizione soltanto entro il successivo termine perentorio.

La Procura Federale ha deferito altresì la Società indicata, direttamente responsabile della violazione ascritta al proprio Presidente, ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S.

All'udienza del 15/11/2011, assenti le parti deferite sebbene regolarmente convocate, il rappresentante della Procura Federale Avv. Giulia Saitta ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione della inibizione per mesi 3 a carico del Presidente e l'ammenda di € 300,00 a carico della Società.

Ciò premesso va rilevato che l'irregolarità cui fa riferimento il deferimento introduttivo del presente giudizio è pienamente riscontrabile agli atti, risultando documentalmente che l'iscrizione al campionato di competenza della Società deferita è stata regolarizzata in ritardo e soltanto entro il termine perentorio successivamente assegnato dal Comitato Regionale Sicilia con il C.U. n° 24 del 24/08/2010.

Per tale tipo di infrazione il regolamento della LND (art.24) prevede solo una pena pecuniaria o una penalizzazione di punti in classifica lasciando la loro determinazione ai competenti Comitati mentre nessuna sanzione è prevista a carico dei rappresentanti legali delle società.

Il Comitato Regionale Sicilia con propria delibera del 23 giugno 2010 per i casi in questione ha stabilito doversi applicare solo la sanzione pecuniaria a carico delle società, da € 50,00 a € 400,00.

Meritano pertanto parziale accoglimento le richieste della Procura Federale, nei termini che seguono in dispositivo.

P. Q. M.

Si dispone l'applicazione:

- Della sanzione dell'ammenda di € 50,00 (cinquanta/00) a carico dell'ASD Real Unione

La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n° 40/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

ASD Atletico Roccalumera

SIG. Gugliotta Mansueto (Presidente)

La Procura Federale ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale, con nota 8037/1257pf10-11/SP/pp del 23/06/2011, il Presidente dell'ASD Atletico Roccalumera, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S., in riferimento all'art. 24 comma 1 del Regolamento L.N.D. e al punto 3.1.6 delle disposizioni generali (pag. 15) del C.U. N° 502/UNICO del 24/06/2010 del Comitato Regionale Sicilia, per avere disatteso l'obbligo, per le società, di iscrizione al campionato di competenza entro il termine ordinatorio fissato dal predetto Comitato, regolarizzando la propria posizione soltanto entro il successivo termine perentorio.

La Procura Federale ha deferito altresì la Società indicata, direttamente responsabile della violazione ascritta al proprio Presidente, ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S.

All'udienza del 15/11/2011, assenti le parti deferite sebbene regolarmente convocate, il rappresentante della Procura Federale Avv. Giulia Saitta ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione della inibizione per mesi 3 a carico del Presidente e l'ammenda di € 300,00 a carico della Società.

Ciò premesso va rilevato che l'irregolarità cui fa riferimento il deferimento introduttivo del presente giudizio è pienamente riscontrabile agli atti, risultando documentalmente che l'iscrizione al campionato di competenza della Società deferita è stata regolarizzata in ritardo e soltanto entro il termine perentorio successivamente assegnato dal Comitato Regionale Sicilia con il C.U. n° 24 del 24/08/2010.

Per tale tipo di infrazione il regolamento della LND (art.24) prevede solo una pena pecuniaria o una penalizzazione di punti in classifica lasciando la loro determinazione ai competenti Comitati mentre nessuna sanzione è prevista a carico dei rappresentanti legali delle società.

Il Comitato Regionale Sicilia con propria delibera del 23 giugno 2010 per i casi in questione ha stabilito doversi applicare solo la sanzione pecuniaria a carico delle società, da € 50,00 a € 400,00.

Meritano pertanto parziale accoglimento le richieste della Procura Federale, nei termini che seguono in dispositivo.

P. Q. M.

Si dispone l'applicazione:

- Della sanzione dell'ammenda di € 50,00 (cinquanta/00) a carico dell'ASD Atletico Roccalumera

La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Il Presidente della C.D.T.
Ludovico La Grutta

Publicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 15/11/2011

Il Segretario
Maria Gatto

Il Presidente
Sandro Morgana